

STATUTO del "GRUPPO SPELEOLOGICO
MONFALCONESE AMICI DEL FANTE OdV"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, una associazione avente la seguente denominazione: "GRUPPO SPELEOLOGICO MONFALCONESE AMICI DEL FANTE OdV", non riconosciuta, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Monfalcone e con durata illimitata. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle proprie attività avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è autonoma, indipendente, apolitica, senza finalità di lucro e ha per scopo:

- riunire persone interessate alla Speleologia, Geologia, Paleontologia e le altre Scienze Naturali collegate con l'intento di sviluppare sotto l'aspetto culturale, didattico, ricreativo, scientifico, sportivo, le attività concernenti a queste discipline;
- raccogliere e conservare i reperti scoperti nello svolgimento delle attività suddette; per questo ha istituito il Museo della Rocca di Monfalcone.

Riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17:

- d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'Associazione si occupa di far conoscere a più persone possibili la Speleologia, Geologia, Paleontologia e le scienze collegate tramite:

- organizzazione di corsi di speleologia;
- esplorazione, ricerca e studio di cavità naturali e artificiali;
- ricerca e studio in ambito geologico e paleontologico;
- organizzazione di mostre, conferenze e incontri a tema;
- divulgazione delle attività tramite articoli e pubblicazioni;
- divulgazione scolastica con lezioni in classe ed all'aperto per ogni ordine e grado;
- apertura e gestione del museo speleologico sito all'interno della Rocca di Monfalcone;
- escursioni amatoriali nelle zone carsiche, valorizzazione dell'ambiente e tutela dello stesso tramite sensibilizzazione.

Nel contempo l'Associazione collabora con l'Amministrazione Comunale e/o altro ente pubblico per l'organizzazione di attività, eventi e/o manifestazioni, mettendo a disposizione il proprio tempo, competenze e attrezzature.

L'Associazione conserva e custodisce una vasta collezione di fossili, oggetto di studi scientifici, a disposizione di laureandi, professori e studenti universitari italiani ed esteri che ne facciano richiesta. L'Associazione mette a disposizione oltre ai fossili l'attrezzatura e la strumentazione atte allo studio degli stessi.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. Il funzionamento dell'Associazione, del Museo e delle altre attività sono definiti da regolamenti interni. Il "logo" dell'Associazione viene allegato e fa parte integrante di questo Statuto.



Art. 3 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- il Revisore Legale dei Conti (eventuale).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 4 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci. Alle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro iscritti da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

- L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno entro il mese di Aprile con l'obbligo di deliberare sui seguenti argomenti:
bilancio consuntivo e preventivo;
attività consuntiva e preventiva;
approva il bilancio;
approvazione di nuovi regolamenti o loro modifiche;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sui seguenti argomenti rinnovo delle cariche sociali, modifiche statutarie e/o dei regolamenti e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci:
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
delibera sulle modificazioni dei regolamenti;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

delibera sull'esclusione degli associati.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I Soci per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria devono essere convocati, per iscritto, almeno con 15 giorni di preavviso.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di metà + 1 dei soci, in seconda qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci, in seconda con la presenza di metà + 1 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie sono valide le delibere approvate da almeno dei 2/3 dei soci presenti riunitisi in Assemblea Straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 5 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati ogni tre anni dall'Assemblea Straordinaria e possono essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è composto da:

- il Presidente, eletto dall'Organo di amministrazione nel suo interno, rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente coordina l'attività dell'Organo di amministrazione e presiede di norma a tutte le assemblee. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo;
- il Vice Presidente, eletto dall'Organo di amministrazione nel suo interno e sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
- minimo un Consigliere.

L'incarico di Economo e Segretario non può essere assunto dal Presidente o, in contemporanea, dallo stesso componente dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà + 1 dei componenti o il Presidente ne ravvisi la necessità.

All'Organo di amministrazione spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione salvo quanto espressamente riservato per Statuto e regolamenti all'Assemblea o di altri organi associativi ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora se ne ravvisi la necessità è prevista la possibilità di presenza anche per videoconferenza o videocollegamento.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni del potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 6 – Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 7 – Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

Art. 8 - Soci dell'Associazione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Ad ogni modo il numero degli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle Organizzazioni del Terzo Settore Volontariato associate.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione venga accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno nei casi di esclusione, morte o recesso.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

L' associato che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa. L'associato decaduto è tenuto contestualmente a restituire entro 30 giorni tutto il materiale dell'Associazione in suo possesso e a saldare eventuali pendenze.

In caso in cui l'associato dovesse incorrere nelle condizioni di essere escluso per inadempienze associative, come da art. 9 (Diritti e obblighi degli associati), l'Organo di amministrazione relaziona il fatto per iscritto esponendo copia della notifica all'Albo Sociale. L'interessato entro 30 giorni potrà chiarire per iscritto la sua posizione, in tal caso l'Assemblea Straordinaria, unico organo legittimato a deliberare l'esclusione dei soci, si pronuncerà con voto a scrutinio segreto inappellabilmente.

Dopo almeno 20 anni consecutivi d'impegno sociale profuso all'interno dell'Associazione, l'Organo di amministrazione può decidere di nominare un ex associato "membro onorario", senza iscrizione nel registro Soci e senza iscrizione nel Registro Volontari. Il "membro onorario" non avrà diritto di voto e dovere di versare la quota sociale.

Art. 9 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e verificarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- non compiere atti che possano provocare danni materiali o morali all'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Art. 10 – Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- tutti i materiali, le attrezzature, i beni mobili, immobili immateriali e immobili materiali di proprietà dell'Associazione;
- contributi, donazioni, lasciti a vario titolo, sia da persone che da Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- eventuali proventi, ricavi, rendite ed altre entrate comunque denominate.

L'Associazione non può acquisire nel suo Patrimonio beni che non concorrano alla propria funzionalità o agli scopi dell'art. 2. Il Patrimonio è registrato nell'apposito Registro d'Inventario ad esclusione di materiali e attrezzature "a perdere" o di rapido consumo. E' vietato l'acquisto di beni per importi superiori alle disponibilità di cassa.

Art. 11 – Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 – Volontari

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 15 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, presso la sede dell'Associazione.

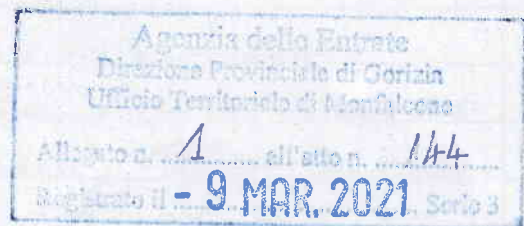
Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del Patrimonio sono deliberati in Assemblea, convocata esclusivamente ed unicamente per tale motivo, con il voto favorevole di 3/4 dei soci. E' compito dell'Organo di amministrazione in carica di espletare agli adempimenti in corso e quelli deliberati dall'Assemblea. In caso di rinuncia di uno o più membri dell'Organo di amministrazione allo svolgimento di questo compito, l'Assemblea deve sostituirli. All'avvenuto espletamento, il Presidente decreta lo scioglimento dell'Associazione e lo notifica per iscritto a tutti i Soci.

Il Patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e in quanto compatibile, dal Codice Civile.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Carlo Fioquet